

Giubbotti salvavita: un po' di chiarezza

I giubbotti o le bretelle riflettenti **devono essere indossati** dai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

E' obbligatorio indossarli quando si va a sistemare il triangolo dopo un guasto o se **si scende dall'automobile** ferma sulla corsia d'emergenza. L'obbligo, scattato dal 1 aprile 2004 (legge 27 febbraio 2004 numero 47) si estende anche ai passeggeri. **Le caratteristiche tecniche** dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità sono state stabilite con decreto (pdf 9 kb), emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003. Il D.L. fissa le norme che stabiliscono l'omologazione di questi strumenti di sicurezza stradale.

I fabbricanti devono produrre indumenti ad alta visibilità dotati di attestato di conformità, certificato da un organismo di controllo autorizzato. Per l'automobilista è comunque indifferente utilizzare giubbotti o bretelle e scegliere il colore, che può essere **arancione, rosso o giallo**; l'importante è che sull'etichetta sia riportato il marchio "**CE**" insieme a quello "**UNI EN 471**" (la sigla CE da sola potrebbe significare "China export!"). Attenzione dunque dove e da chi acquistate questi oggetti.

Le sanzioni Per chi "dimenticasse" di indossare gli accessori, in caso di controlli delle forze dell'ordine, scatta una multa **da un minimo di euro 42 ad un massimo di 173 euro** e la detrazione di **2 punti dalla patente**. Se l'infrazione è commessa dai passeggeri la sanzione viene applicata solo nella forma pecuniaria. Per conoscere quando e come indossare questi accessori suggeriamo la lettura di questa scheda (pdf 37 kb).

Un consiglio: tenete il giubbotto nell'abitacolo della vettura e non nel bagagliaio in modo da poterlo indossare prima di scendere dall'automobile così da non commettere infrazione.

Per i ciclisti

La Legge 120 del 2010 che ha modificato numerosi articoli del Codice della Strada, ha introdotto l'obbligo per i conducenti di velocipedi di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 182 comma 9 bis del C.d.S.), nei seguenti casi:

- sempre quando circolano in galleria
- fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

Il mancato utilizzo del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti nei casi previsti, comporta una sanzione da un minimo di euro **26** ad un massimo di euro **102**.

15/07/2019